

Saldo IVA 2023

Il prossimo 18 marzo scade il **termine ordinario** per il versamento in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2023. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all'intero periodo d'imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel **quadro VL** della dichiarazione.

Quest'ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l'altro, dei versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d'importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il **16 marzo** di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99).

Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull'importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2023 può essere versato entro:

- il **18 marzo 2024** (in quanto il 16 marzo è sabato), termine ordinario;
- il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);
- il 31 luglio 2024, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un'unica soluzione, il **modello F24** è compilato indicando:

- con il codice tributo "6099", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice "0101", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA può essere anche **rateizzato**, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il 16 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come recentemente modificato dall'art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2023, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

- 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
- 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base

all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla **scadenza** della rata, non riduce l'interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Termine ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (*rectius* 1° luglio 2024), entro il **31 luglio 2024** senza alcuna maggiorazione.

La disposizione, relativa anche ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, si applica altresì:

- ai soggetti che presentano **cause di esclusione** dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54-86 della L. 190/2014);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.

Per l'IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell'1,6% di **interessi** per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024.

(MF/ms)